

Deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 2013, n. 233 – 19727

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio Regionale (approvato con deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009).

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio, in base al quale la Giunta del Regolamento propone durante la legislatura le modificazioni al Regolamento che l'applicazione del medesimo ha dimostrato necessarie;

ritenuto di procedere ad una modifica, nonché integrazione ed abrogazione di alcuni articoli del Regolamento interno, al fine di chiarire e di semplificare le modalità attuative di alcuni articoli, di rilievo per l'attività istituzionale e, complessivamente, di migliorare lo svolgimento delle attività consiliari;

considerato di apportare modifiche alla normativa afferente il sindacato ispettivo, mediante variazioni alle modalità di trattazione, in aula, delle interrogazioni ed interpellanze, e pertanto, modificando gli articoli 51, 54 e 100, nonché introducendo un nuovo articolo 101 bis;

ritenuto di modificare il comma 2 dell' articolo 31 per evitare dubbi interpretativi in fase di applicazione, specificando il quorum necessario per l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della richiesta di esame di un provvedimento in commissione in sede redigente;

visto il Capo X del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina i procedimenti di approvazione e modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale;

delibera

– le modificazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale, contenute nell'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato

**“Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio Regionale
(approvato con deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009)”**

ART. 1

(Modifica del comma 2 dell'articolo 31)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale sulla richiesta della Commissione si pronuncia con le stesse modalità di cui al comma 1, inoltre può anche definire, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli”.

ART. 2

(Modifica del comma 2 dell'articolo 51)

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“2. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze disciplinate dagli articoli 99 e 101 delle quali si prevede l'esame ai sensi dell'articolo 101 bis è comunicato ai Gruppi consiliari di regola almeno tre giorni prima della loro trattazione”.

ART. 3

(Abrogazione del comma 5 dell'articolo 54)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del Regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

ART. 4

(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 100)

1. Il comma 2 dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

ART. 5

(Trattazione interrogazione e interpellanze)

1. Dopo l'articolo 101 del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“Art. 101 bis

(Trattazione delle interrogazioni e interpellanze)

1. La trattazione delle interrogazioni, delle interrogazioni a risposta immediata e delle interpellanze di cui agli articoli 99, 100 e 101 ha luogo di norma una volta alla settimana.”

(omissis)